



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 51
del 13 FEB. 2018

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la tenuta del registro della Bigenitorialità Proposta per il Consiglio Comunale.

L'anno duemila dieciotto Il giorno tre alle ore 17,10
del mese di Febbraio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco sig. Francesco Piccirilli
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	<u>Si</u>	
2) dr. Stefano Martorana	<u>Si</u>	
3) dr. Antonio Zanutto		<u>Si</u>
4)) sig.ra Sebastiana Disca		<u>Si</u>
5) prof. Gianluca Leggio	<u>Si</u>	

Assiste il five Segretario Generale dott. Francesco Lumiere

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 16083 /Sett. VIII del 07/02/2018

-Dato atto che ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri non sono stati espressi in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il

14 FEB. 2018 fino al 01 MAR. 2018 per quindici giorni consecutivi.

14 FEB. 2018

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO JUSTIFICATORE
(Licita Giovanni)

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

() Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
senza opposizione/con opposizione _____ 14 FEB. 2018 _____ 01 MAR 2018

Ragusa, lì

IL MESSO COMUNALE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14 FEB. 2018 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal
senza opposizione/con opposizione 14 FEB. 201


Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servire

Ragusa, 14 FEB. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Direttivo C. S.
Dot. ssa Aurelia Asaro



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII
Servizi Sociali e politiche per la famiglia- Pubblica istruzione -politiche educative e Asili nido

Prot n.16083	/Sett. VIII	del 07/02/2018
-----------------	----------------	----------------

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la tenuta del registro della Bigenitorialità. Proposta per il Consiglio Comunale

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore VIII, su incarico dell'Amministrazione propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- Fino al 2006 il codice civile, in caso di divorzio o separazione dei coniugi, prevedeva per i figli minori l'affidamento in modo esclusivo ad uno dei due genitori o in modo alternato o congiunto;
- Tuttavia, un'affermata giurisprudenza testimoniava un'applicazione prevalente dell'affidamento esclusivo, conferendo ad uno dei genitori la capacità decisionale e la cura dei minori, lasciando l'altro coniuge in una posizione marginale facendo di fatto assumere un ruolo segnato dal reperimento delle risorse;
- Con la legge 54/2006 viene sancito il pieno diritto dei figli ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione e/o divorzio e vengono formalmente affermati gli interessi dei minori con entrambe le figure genitoriali in uno spazio affettivo condiviso, introducendo il concetto della bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti i genitori, anche se separati, in tutti i più significativi momenti della crescita;

Considerato che con la stessa norma viene introdotto l'affido condiviso e stabilito che tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti la vita dei figli, quali la salute, l'educazione, l'istruzione, siano assunte di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni dei figli, per tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità sia in pendenza di giudizio, di separazione o di

divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso;

Richiamato l'art. 337 ter del Codice Civile, "Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

Valutato che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori si configura come diritto soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra i genitori;

Tenuto conto che con l'istituzione di un Registro Comunale sulla bigenitorialità si intende dare applicazione ai principi contenuti nella normativa internazionale e nazionale mettendo i figli minori al centro della storia familiare, nonostante nella stessa siano intervenute distanze o conflittualità insanabili;

Ritenuto che l'istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel Comune di Ragusa, affinché le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio;

Che a tal fine occorre approvare il regolamento secondo il testo di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti: l'art. 30 della Costituzione;

-l'art.24 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;

-gli artt. 1,4,7,8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori dei Consigli d'Europa del 2005;

-lo Statuto Comunale vigente

--il D. lgs.267/2000 e smi;

Ritenuto di dover provvedere in merito


Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24/03/2017;

Visto l'art. 12 della Legge n. 44/91

Ad un'unanimità di voti resi nella forma di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- 1) Approvare il "Regolamento comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità" il cui testo allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;
 - 2) Di dare atto che il Dirigente del Settore VIII Servizi sociali provvederà
- 

all'adozione di tutti gli atti di gestione, inerenti e conseguenti la presente deliberazione, relativi alla tenuta dell'apposito registro;

- 3) Dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a vertical line with a horizontal stroke at the bottom and a small loop at the top.

12 FEB 2018

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

☐ comporta

☒ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 07.02.2018

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 12/02/2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 12 FEB. 2018



Il Segretario Generale
Dott. Vito Scalogni

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☐ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Regolamento con la Tenuta Registro Biglietti

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Visto l'Assessore al ramo




CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Settore VIII

Servizi sociali e politiche per la famiglia Pubblica istruzione Politiche Educative e Asili Nido
Via Ing. Mario Spadola n°56 – 97100 Ragusa – Tel. 0932 676873 – Fax 0932 676850
E-mail : servizi.sociali@comune.ragusa.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Articolo 1 – Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità.

E' istituito presso il Comune di Ragusa il "Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità"

Articolo 2 – Scopo dell'istituzione del Registro.

Il Registro risulta uno strumento per favorire, mantenere o sviluppare un corretto rapporto genitoriale, una costante relazione del minore con entrambi i genitori, garantendone il diritto alla salute, educazione e istruzione.

Articolo 3 – Effetti della registrazione.

1. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
2. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di Stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 4 – Criteri per l'iscrizione al Registro.

1. Un minore può essere iscritto al Registro a richiesta di almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Ragusa.
Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non abbia a suo carico provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.
2. Con l'iscrizione nel Registro, il minore risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, riportate nel Registro con effetto per tutti i fini amministrativi e l'interazione che ruotano attorno a lui.
3. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata dai genitori anche disgiuntamente.
4. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'Ufficio Anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
5. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Ragusa da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'Ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, congiuntamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al Registro.
6. Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati ad altri Enti/Istituzioni/ordini Professionali che interagiscono con la vita del minore.

Articolo 5 – Attestazione di iscrizione al Registro.

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere rilasciato solamente ai soggetti direttamente interessati.

3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui è opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 6 – Cancellazione dal Registro.

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari alla responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'amministrazione comunale e delle Istituzioni interessate i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

Articolo 7 – Azioni di promozione del Comune.

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione di altre Istituzioni sulla natura del Registro Comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali.

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati e agli organi della P.A. o incaricati di Pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 9 – Disposizioni finali.

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del Registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli Uffici competenti alla sua gestione.